

Timbro del professionista. Il problema delle contabilità tenute dall'azienda

Al visto leggero manca la check list di verifica

Luca Lavazza

Benedetto Santacroce

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate sulle compensazioni non scioglie i dubbi sul visto di conformità, che permangono soprattutto con riferimento ai soggetti abilitati al rilascio del visto e alla portata dei controlli da effettuare.

La platea dei soggetti ammessi all'apposizione del visto è piuttosto ampia (si veda la scheda in alto), come è stato chiarito con la risposta del Governo in sede parlamentare n. 5-02250 del 16 dicembre 2009.

Il decreto anticrisi, per il rilascio del visto, richiama il decreto legislativo 241/1997. In particolare, l'articolo 40 del decreto legislativo è stato attuato con un provvedimento che ha disciplinato modalità e soggetti abilitati.

Il decreto 164 del 1999, in merito al requisito soggettivo, all'articolo 23 stabilisce che: «i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista».

Se questa disposizione fosse da intendersi automaticamente richiamata con il rinvio operato dal decreto anticrisi, di fatto, per una larga platea di contribuenti sareb-

be preclusa la possibilità di compensare i crediti Iva. Sarebbero infatti impossibilitati ad ottenere il visto i contribuenti che tengono la contabilità per conto proprio senza il controllo di un professionista esterno.

La subordinazione della compensazione dei crediti Iva all'apposizione del visto con tali limiti comporterebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra i contribuenti: risulterebbero penalizzati coloro che tengono la contabilità in proprio e avvantaggiati coloro che affidano la propria contabilità ai professionisti.

Alcuni tra questi contribuenti impossibilitati ad avere il visto (in prima approssimazione, medie e grandi imprese) potranno ottenere, in alternativa, la firma della dichiarazione Iva dall'organo incaricato del controllo contabi-

le dei conti che è equiparata negli effetti all'apposizione del visto. Tuttavia, per alcuni contribuenti questa via non sarà percorribile (ad esempio: soggetti non obbligati al controllo contabile); di conseguenza essi sarebbero nell'impossibilità di compensare i crediti Iva.

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda l'estensione e la modalità dei controlli da effettuare dal soggetto che deve apporre il visto di conformità. Sul punto è comunque attivo un "tavolo tecnico" a cui partecipa il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con i funzionari delle Entrate.

In secondo luogo, meriterebbe di essere chiarita anche la portata delle verifiche di spettanza dell'organo incaricato del controllo contabile ai fini dell'apposizione della firma della dichiarazione Iva.